



**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO**

Composto dai Signori Magistrati:

Dott. Filippo Steidi	Presidente
Dott. Roberta Conforti	Giudice
Dott. Laura Previti	Giudice

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 dicembre 2013, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sulla richiesta di riesame di provvedimento di sequestro preventivo presentata nell'interesse di Paternò Castello Dei Duchi di Carcaci Principi d'Emmanuel Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto in data 9 dicembre 2013, riguardante il decreto emesso nei confronti dell'indagato in data 26 novembre 2013 dal GIP del Tribunale di Roma

\*\*\*\*\*

**L'impugnazione è fondata e va accolta.**

Paternò Castello Dei Duchi di Carcaci Principi d'Emmanuel Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto ha proposto riesame avverso il decreto in epigrafe indicato, in virtù del quale sono stati sottoposti a sequestro preventivo i conti correnti bancari Cariparma intestato a Sovereign Order of St John of Jerusalem presso l'Agenzia 4 di Reggio Emilia e Banca Intesa intestato a Cardilli Delio presso l'agenzia Roma Ostia 12, in ordine al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa aggravata attraverso la costituzione di un falso ordine cavalleresco, al reato-fine di truffa continuata in concorso, nonché al reato di conferimento illecito di onorificenze di cui all'art. 8 legge 178/1951, meglio descritti nelle imputazioni provvisorie da intendersi qui integralmente trascritte.

**La difesa ha contestato la sussistenza del fumus commissi delicti allegando copiosa documentazione esaminata la quale il Collegio ritiene l'eccezione fondata.**

**Deve in primo luogo evidenziarsi che il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta O.S.J., secondo l'ipotesi accusatoria asseritamente organizzato e promosso da Paternò Castello e utilizzato per trarre in errore una moltitudine indeterminata di soggetti così da conseguire ingiusti profitti attraverso il conferimento di false onorificenze, è un ordine effettivo ed operante al livello sovranazionale appartenente al novero degli "Ordini non nazionali" non autorizzabili, come attestato dall'allegato C al f. n. M\_D GMIL III 10 4/051891 del Ministero della Difesa, prodotto dalla difesa sub. All. 7.**

Al fine di un corretto inquadramento della questione occorre rammentare la normativa dettata in materia di conferimento ed uso di onorificenze introdotta poco dopo la nascita dell'ordinamento repubblicano con la legge 178/1951 che, nell'istituire l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha sancito il generale divieto per i cittadini italiani, se non autorizzati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero degli Affari Esteri, di utilizzare nel territorio della Repubblica onorificenze decorazioni o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati Esteri (art. 7). La norma mantiene ferme le disposizioni privi genti riguardo l'uso di onorificenze e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta. L'art. 8 della legge citata vieta invece il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche da parte di enti associazioni e privati.

In base alla lettura sistematica delle due norme si evince che la legge di riferimento distingue, agli effetti penali, l'attività di conferimento di onorificenze da quella di utilizzo delle medesime. Nel caso di Ordini non nazionali o Stati esteri il conferimento di onorificenze, che non vi è ragione di escludere possa avvenire anche sul territorio nazionale, resta indifferente per l'ordinamento italiano che s'interessa del solo utilizzo, inibendolo, salvo, si ripete, espressa autorizzazione. In tutti gli altri casi (enti e privati) viene esclusa in radice la possibilità di conferimento con la previsione della sanzione penale.

Ne consegue la liceità, in astratto, del conferimento di onorificenze promananti dall'O.S.J., Ordine non nazionale.

Residua in concreto la verifica della possibilità per il Paternò Castello di conferire tali onorificenze, ovvero la titolarità in capo all'indagato dello ius honorum (la facoltà di crear nobili ed armar cavalieri) che si trasmette iure sanguinis ai propri discendenti, in persona del Capo di Nome e d'Arme della Dinastia.

Ebbene, sulla scorta della copiosa documentazione, prodotta dalla difesa, non può revocarsi in dubbio l'attribuzione al Paternò Castello della potestà di conferire onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche. L'indagato è discendente della dinastia paternuense, la cui consanguineità con la casa d'Aragona è stata riconosciuta da numerose pronunce giurisdizionali; il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta, di cui era Gran Maestro S.A.R. il principe Don Roberto II Paternò Castello di Carcaci Ayerbe-Aragona ascendente dell'odierno indagato al quale per atto pubblico è stata trasmessa la Gran Maestranza, è un ramo storicamente derivato dall'originario Ordine Ospedaliero di Malta; ne discende che il Paternò Castello in quanto Gran Maestro dell'Ordine e titolare di fons honorum (comprensivo dello ius honorum e dello ius maiestatis), aveva e ha la potestà di concedere onorificenze dell'Ordine stesso.

Invero, posta l'esistenza del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, potrebbe porsi la questione d'induzione in errore degli ignari soggetti beneficiari delle onorificenze attraverso lo sfruttamento delle similitudini (nei simboli e nelle insegne) con il Sovrano Militare Ordine di Malta, le cui onorificenze possono essere utilizzate sul suolo italiano.

Tuttavia tale ipotesi può essere esclusa già dalla lettura del documento "elenco della documentazione da allegare alla domanda di ammissione" che viene consegnato a chi vuol entrare a far parte dell'ordine laddove si specifica espressamente la diversità tra l'O.S.J. Malta e il Sovrano Ordine Militare di Malta.

In conclusione il decreto impugnato va annullato per insussistenza del fumus commissi delicti in ordine ai reati ipotizzati.

**P.Q.M.**

**ANNULLA**

Il decreto impugnato e manda alla Cancelleria per quanto di competenza

Roma lì 19 dicembre 2013

**Il Giudice Estensore**

**Il Presidente**

Depositato in Cancelleria  
Roma, il 31 DIC 2013  
IL CANCELLIERE  
Maria Lucia Garrato

